



Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

A.C. 2805

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2805
Titolo:	Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	7
Commissioni competenti:	Il Giustizia, XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite

Contenuto

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è stato presentato al Senato della Repubblica, dove è stato approvato in prima lettura. Esso disciplina la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo e si compone di **7 articoli**.

L'**articolo 1** esplicita le finalità della proposta di legge, ovvero la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, con il precipuo scopo di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

L'**articolo 2** detta disposizioni concernenti **l'informazione statistica ufficiale sulla violenza di genere**, nonché alcuni obblighi generali di rilevazione e raccolta delle informazioni statistiche. In particolare, i **commi da 1 a 3** intervengono in tema di supporto statistico e informativo da parte degli organi del **Sistema statistico nazionale (SISTAN)** nell'ambito delle **politiche e azioni di contrasto alla violenza di genere** condotte dal **Dipartimento per le pari opportunità** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Più in dettaglio, il **comma 1** prevede la realizzazione a cura dell'ISTAT e del SISTAN di un'indagine campionaria con cadenza triennale interamente dedicata alla violenza contro le donne, che produca stime relative ai diversi tipi di violenza, che la medesima disposizione enuclea come violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, nonché agli atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, **fino al livello regionale**. La disposizione precisa ulteriormente che le stime devono riguardare **anche la parte sommersa** dei diversi tipi di violenza e anche la presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime. Gli esiti di tale indagine sono pubblicati e trasmessi al Dipartimento per le pari opportunità. Il comma 2 attribuisce al "Ministro con delega per le pari opportunità" il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Il **comma 3** dispone che la **relazione al Parlamento** che il Ministro per le pari opportunità presenta **entro il 30 giugno di ogni anno** sullo stato di utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche di pari opportunità stanziato per il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, ai sensi dell'[articolo 5-bis, comma 7, del D.L. n. 93/2013](#), è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine campionaria sulla violenza di genere di cui al comma 1 "al momento disponibili", nonché dalle informazioni risultanti dalle indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati, previste ai sensi del successivo comma 1 dell'articolo 7. I successivi **commi da 4 a 6** dettano disposizioni relative alla dimensione di genere degli obblighi di informazione statistica e delle conseguenti rilevazioni.

L'**articolo 3** stabilisce che, in merito all'attuazione dell'articolo 2, venga predisposta una relazione quale **integrazione della Relazione annuale al Parlamento** che, ai sensi dell'[art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989](#), il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette annualmente sulle attività svolte dall'Istat e dagli altri enti operanti nel Sistema statistico nazionale (Sistan) nel corso dell'anno precedente.

L'**articolo 4** obbliga tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare **le unità operative di pronto**

soccorso a fornire i **dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne**. Il **comma 2** dispone l'**aggiornamento del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza (Sistema EMUR** di cui al decreto interministeriale 17 dicembre 2008) al fine di assicurare che lo stesso sia integrato con un *set* di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. L'aggiornamento - da definire con decreto interministeriale salute/pari opportunità/lavoro e politiche sociali da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame -, ha l'obiettivo di apportare le necessarie modifiche anche sulla base del [D.P.C.M. 24 novembre 2017](#) recante Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza.

L'**articolo 5** istituisce un **sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia** per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di **reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne**, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato. Il **comma 3** contiene l'elenco dei reati per i quali è ritenuta necessaria la ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima. Il **comma 4** prevede l'istituzione, tramite un apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, di **un sistema interministeriale di raccolta dati**, nel quale confluiscono le informazioni principali riguardanti i reati individuati al comma 3. Il sistema rileva inoltre, ai sensi del **comma 5**, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i provvedimenti di archiviazione e le sentenze. Tale rilevazione deve avvenire per ogni donna vittima di violenza e per ogni grado del procedimento giudiziario. L'inserimento dei dati nel sistema avviene a cura delle amministrazioni del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno e deve essere svolto in maniera integrata. Il **comma 6** stabilisce che i dati raccolti dal Centro elaborazione dati siano comunicati dal Ministero dell'interno, dopo essere stati resi anonimi, all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, con una periodicità almeno semestrale.

L'**articolo 6** prevede che alle rilevazioni concernenti i reati indicati dall'art. 5, comma 3 siano apportate le opportune modifiche affinché vengano registrati, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti, i dati riguardanti la relazione tra l'autore e la vittima del reato, la loro età e genere e le circostanze del reato, attraverso l'emanazione di due appositi decreti del Ministro della giustizia.

L'**articolo 7** intende perfezionare, arricchendole di ulteriori dati informativi, le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai Centri antiviolenza e dalle case rifugio. Il **comma 2** dispone che i dati rilevati nell'ambito delle indagini di cui al comma 1 siano trasmessi alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali che ne facciano richiesta.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di **esclusiva competenza statale** coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione).

In proposito, si ricorda che la **sentenza 139 del 2018** della Corte costituzionale ha ribadito che, in generale, la competenza statale nella materia concernente il «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r) concerne le disposizioni "strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione" (come già evidenziato, fra le altre, nelle sentenze n. 23 del 2014, n. 46 del 2013, n. 284 e n. 251 del 2016).

Senato: Nota breve n. 380

Camera: Nota Questioni regionali n. 238

30 marzo 2022

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione